

## **TI\_GERICHTE 52.1998.338 vom 30. September 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.338](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.338)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.338 du 30 septembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.338 del 30 settembre 1999

### **Volltext**

Incarto n.52.98.00338

Lugano

30 settembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

tutti patrocinati dall'avv. \_\_\_\_\_

contro

la decisione 11 novembre 1998 (n. 5086) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di \_\_\_\_\_ sul FU n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (pagg. \_\_\_\_\_ segg.);

richiamato il decreto 28 gennaio 1999 del giudice delegato che ha sospeso la causa al fine di permettere alle parti di giungere ad un accordo transattivo;

preso atto della seguente transazione sottoscritta il 22 giugno 1999 dalle parti, dall'Autosilo \_\_\_\_\_, come pure dal \_\_\_\_\_ e Sezione della Svizzera Italiana quali parti interessate:

"

Bellinzona, il 22 giugno 1999

TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

Fra

- La \_\_\_\_\_, società cooperativa, con sede in \_\_\_\_\_  
- i signori \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
- la \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_,  
- la \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_,  
- il signor \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,  
tutti patrocinati e rappresentati dall'avv. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,  
ricorrenti,  
il Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario,  
convenuto in ricorso  
la \_\_\_\_\_ A con sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dall'avv. dr. \_\_\_\_\_ e dal signor \_\_\_\_\_,  
parte interessata.  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ e la sua  
Sezione della Svizzera Italiana, \_\_\_\_\_,  
rappresentate dal signor \_\_\_\_\_,  
parti interessate,  
premesso che la \_\_\_\_\_, Succursale di \_\_\_\_\_ (in seguito indicata \_\_\_\_\_), ora sostituita dalla \_\_\_\_\_, il 13 marzo 1989 ha inoltrato al Municipio del Comune di \_\_\_\_\_ (in seguito indicato Municipio) una domanda di costruzione riguardante l'attuazione di un autosilo sotterraneo sotto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (in seguito indicato autosilo), che è stato nel frattempo costruito e messo in esercizio,  
premesso che il 30 gennaio 1992 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni, rimosse le opposizioni dell'Associazione Traffico e Ambiente e della sua Sezione della Svizzera Italiana (in seguito indicate risp. ATA/CH e ATA/TI), ha rilasciato alla \_\_\_\_\_ l'autorizzazione cantonale a costruire, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella della rimozione di 120 posteggi di corta durata ed in superficie nel perimetro dell'autosilo,  
premesso che il 3 marzo 1992 il Municipio, rimosse le opposizioni della ATA/CH e della ATA/TI, ha rilasciato alla \_\_\_\_\_ la licenza edilizia comunale,  
premesso che con decisione 27 ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha confermato i permessi di cui sopra, respingendo il ricorso presentato dalla ATA/CH, rappresentata dalla ATA/TI,  
premesso che il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito indicato TCA), cui la ATA/CH si era rivolta, con sentenza 25 settembre 1995, ha parzialmente accolto l'impugnativa, estendendo la condizione di soppressione a tutti i posteggi pubblici di corta durata nel perimetro ristretto dell'autosilo,  
premesso che, in ossequio a tale sentenza, il Municipio ha pubblicato sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pagg. \_\_\_\_\_ e segg., delle prescrizioni locali concernenti il traffico,

premesso che le menzionate prescrizioni locali concernenti il traffico, limitatamente alla segnaletica da eliminare ed alla segnaletica da attuare lungo Via \_\_\_\_\_, posteggio \_\_\_\_\_ e posteggio \_\_\_\_\_, sono state impugnate dai ricorrenti mediante gravame 25 febbraio 1998 al Consiglio di Stato,

premesso che il Consiglio di Stato, con decisione 11 novembre 1998, ha respinto tale gravame,

premesso che i ricorrenti in data 2 dicembre 1998 si sono aggravati al TCA,

premesso che la procedura, che reca il N. \_\_\_\_\_, è stata sospesa con ordinanza 28 gennaio 1999 del Giudice delegato del TCA,

premesso che il Municipio ha prospettato una soluzione di compromesso, che ha incontrato l'adesione sia dei ricorrenti, sia di entrambe le parti interessate,

premesso che la situazione esistente risulta dalla planimetria, datata 3 marzo 1999, che si allega alla presente transazione come inserto A,

nell'intento di togliere transattivamente la lite, si conviene ciò che segue:

1. Il Comune di \_\_\_\_\_ si obbliga, in parziale riforma delle menzionate prescrizioni locali concernenti il traffico, ad attuare la situazione prevista dalla planimetria, anch'essa datata 3 marzo 1999, che si allega alla presente come inserto B. In particolare il Comune di \_\_\_\_\_ si obbliga a mantenere i 24 posteggi segnati in giallo sulla planimetria inserto B. Le tasse di utilizzazione dei posteggi in oggetto dovranno essere allineate a quelle dell'autosilo ubicato in \_\_\_\_\_.

2. I ricorrenti \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, preso atto dell'obbligo assunto dal Municipio come al punto 1. della presente transazione, dichiarano di aderire a detta soluzione.

3. A loro volta le parti interessate \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ dichiarano di aderire a detta soluzione, rinunciando ad impugnarla.

4. Il Municipio provvede sollecitamente a pubblicare le prescrizioni locali concernenti il traffico così riformate.

Non appena le stesse sono cresciute in giudicato i ricorrenti si obbligano a trasmettere al TCA, perché venga inclusa nel decreto di stralcio, la presente transazione ed a ritirare il loro gravame 2 dicembre 1998.

5. I ricorrenti si assumono eventuali spese che fossero prelevate dal TCA e rinunciano a chiedere ripetibili.

6. La presente transazione è redatta e sottoscritta in dodici esemplari, uno per il TCA, uno per ciascun ricorrente, uno per il Comune di \_\_\_\_\_ ed uno per ciascuna parte interessata.

In fede:

Per i ricorrenti:

Avv. \_\_\_\_\_

.....

Per il Municipio di \_\_\_\_\_:

Il Sindaco

Il Segretario

..... ..

Per \_\_\_\_\_:

Avv. \_\_\_\_\_

.....

Sig. \_\_\_\_\_

.....

Per l'Associazione Traffico e Ambiente:

Sig. \_\_\_\_\_

.....

Per l'Associazione Traffico e Ambiente

Sezione della Svizzera Italiana:

Sig. \_\_\_\_\_

.....

Allegati: - inserto A: Planimetria 1:500 "situazione esistente"

- inserto B: Planimetria 1:500 "situazione prevista"

premesso che il menzionato accordo è stato concluso direttamente tra le parti senza la partecipazione del Tribunale;

rilevato che con lo scritto 3 settembre 1999 gli insorgenti hanno comunicato al Tribunale di ritirare l'impugnativa e hanno chiesto di approvare il testo della transazione al fine di conferirle carattere giudiziario;

ritenuto che occorre pertanto verificarne la legittimità ed emanare un giudizio di merito che sostituisca quello dell'autorità inferiore (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen; pag. 278 e nota a piè di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA 2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re \_\_\_\_\_ e Ilcc, consid. 3.2. con rinvio);

constatato che nulla osta all'approvazione della citata transazione;

visto l'art. 27 PAmM;

decreta:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.